



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 ottobre 2009 (23.10)
(OR. en)**

**14047/09
ADD 1 REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0152 (COD)**

**CODEC 1156
ENV 632**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato del Consiglio
al:	COREPER/CONSIGLIO
n. prop. Com:	12074/08 ENV 481 CODEC 1007
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica [prima lettura] - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) Dichiarazioni

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

1) "Indipendentemente dall'adozione del regolamento sul marchio di qualità ecologica, la Commissione conferma la sua intenzione di proporre un regolamento sull'etichettatura ecologica dei prodotti della pesca prima della fine dell'anno fondato soprattutto su criteri di pesca sostenibile.

Lo studio di cui all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento sul marchio di qualità ecologica riguardante aspetti supplementari, quali il trattamento, il preimballaggio, l'imballaggio e il trasporto, che esaminerà se sia fattibile estendere il campo di applicazione del regolamento sul marchio di qualità ecologica ai prodotti alimentari, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non influenzerà o pregiudicherà l'adozione di tale regolamento";

2) In merito alla conformità alla legislazione in materia di prodotti chimici:

"La Commissione garantirà che l'attuazione del regolamento sul marchio di qualità ecologica sia conforme all'altra legislazione comunitaria pertinente che riguarda sostanze, preparati e miscele."

3) In merito alla revisione dei diritti:

"La Commissione conferma la sua intenzione di rivedere il livello dei diritti per il marchio di qualità ecologica entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, tenendo conto dei costi sostenuti dagli Stati membri nella gestione del sistema e di proporre una revisione dei livelli di tali diritti, se opportuno."

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI E DELLA DANIMARCA

I Paesi Bassi e la Danimarca ritengono che il compromesso ottenuto in prima lettura tra il Consiglio e il Parlamento rappresenti un miglioramento ben equilibrato rispetto alla legislazione attuale sul sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica, che introduce importanti miglioramenti riguardanti, tra l'altro, un utilizzo più esteso di tale marchio.

Pertanto, i Paesi Bassi e la Danimarca sostengono l'accordo raggiunto in prima lettura e apprezzano gli sforzi compiuti dalla Presidenza ceca al riguardo.

Tuttavia, i Paesi Bassi e la Danimarca avrebbero preferito, nel regolamento, una posizione più forte per il principio di sostituzione.

Pertanto, i Paesi Bassi e la Danimarca deplorano che la possibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 8 di deroghe per specifiche categorie di prodotti contenenti, tra l'altro, sostanze pericolose sia stata estesa (in una fase avanzata dei lavori) ai "***... prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria***", ampliando così ulteriormente la deroga e indebolendo di fatto il principio di sostituzione quale formulato nello stesso articolo.

I Paesi Bassi e la Danimarca interpretano l'articolo 6, paragrafo 8 nel modo seguente: non deve esserci alcun dubbio sulla prestazione ambientale globale molto più elevata del prodotto malgrado l'utilizzo di sostanze pericolose, e detto utilizzo di sostanze pericolose non può danneggiare la credibilità del marchio comunitario di qualità ecologica.
